



COMUNE DI VALGIOIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 13/01/2026

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORI - ANNO 2026. DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventisei** addì **tredecì** del mese di **gennaio** alle ore **18:00** , in modalità DA REMOTO, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo deliberante GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

1. GROSSO CLAUDIO - Sindaco	Presente
2. AMPRINO YLENIA - Vice Sindaco	Presente
3. CLERICI PAOLO - Assessore	Presente
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale PIVIDORI ANNA VALENTINA

Assume la Presidenza GROSSO CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

PARERI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
TECNICO	Favorevole	13/01/2026	F.to: GROSSO CLAUDIO
CONTABILE	Favorevole	13/01/2026	F.to: GROSSO CLAUDIO

LA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORI - ANNO 2026.
DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro dell'Interno viene determinata l'indennità di funzione del Sindaco, nonché dei Componenti dell'organo esecutivo;

Visto che il Ministero dell'Interno in data 4.4.2000 con decreto n. 119, pubblicato sulla G.U. del 13.5.2000, ha emanato il regolamento recante norme per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali stabilendo quanto segue:

- l'indennità di funzione per il Sindaco è fissata in relazione alla dimensione demografica del Comune e rimanda alla tabella "A" del decreto;
- all'art. 4, comma 3, prevede che al Vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, sia corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il Sindaco;
- all'art. 4, comma 8, prevede che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti sia corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco;
- all'art. 5, comma 2, prevede che ai presidenti dei consigli di con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

Preso atto che su tale quadro normativo è intervenuta la L. 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) art. 1, commi da 583 a 587, che testualmente recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: omissis....

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. *A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

587. *Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;*

Rilevato che il comma 585 della L.234/2021 prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

Considerato che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente;

Vista la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022, con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame, sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

Vista La Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

Ritenute valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

Rilevato che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Valgioie è pari a n. 981 abitanti e, pertanto, in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune, le indennità di funzioni vengono rideterminate dai commi 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, n.234/2021, a regime, nell'anno 2024, nei seguenti importi:

- Sindaco €. 2.208,00
- Vicesindaco €. 331,20
- Assessori €. 220,80

Presa visione dell'art.82, primo comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che le indennità per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa siano dimezzate;

Presa visione dell'art. 10 del D.M. 119/200, il quale prevede che, a fine mandato, l'indennità dei sindaci sia integrata con una somma pari ad un'indennità mensile commisurata al compenso effettivamente corrisposto spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213; Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2026, per le ragioni e le giustificazioni esposte nelle premesse sopra riportate, l'indennità di funzione da attribuire al Sindaco e agli amministratori comunali, nella misura stabilita a regime dai commi 583 e 584 della L. 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022),
2. Di prendere atto che l'indennità di funzione, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa ed è ridotta per il Sindaco e per gli Assessori, nelle percentuali comunicate con note depositate agli atti;
3. Di dare atto che la spesa per l'anno 2026 e seguenti, troverà copertura nel bilancio 2026.2028, ai Capitoli dedicati del medesimo documento;
4. Di corrispondere le suindicate indennità di funzione dal 1° gennaio 2026;
5. Di integrare l'indennità del Sindaco a fine mandato con una somma pari ad una indennità mensile commisurata al compenso effettivamente corrisposto
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva votazione resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
Claudio Grosso

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dr.ssa Anna Pividori